

COMUNE DI LENNA

PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CICLO-CHIOSCO UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI LENNA. CIG: B5D323E363

1. ENTE CONCEDENTE:

Comune di Lenna, Via Mauro Codussi n. 75, 24010 Lenna (BG) tel. 0345 81051 p.e.c. comune.lenna@legalmail.it

2. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO:

Il servizio consiste nell'affidamento in concessione del bar (somministrazione, vendita e consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande), ubicato all'interno del chiosco sito nel parco comunale di Lenna.

È ammessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione, la gestione di attività inerenti la fruizione della pista ciclopedonale (quali ad esempio noleggio cicli, pattini, ecc..) o la promozione e vendita di prodotti tipici locali della Valle Brembana e tutte le attività di promozione del territorio. Il concessionario dovrà altresì provvedere all'apertura, alla pulizia del parco, dell'area di pertinenza del chiosco, recuperando qualsiasi rifiuto abbandonato, curare il ricambio dei contenitori per rifiuti e la loro consegna al servizio comunale di raccolta (rispettando le norme in tema di raccolta differenziata) e tenere funzionante e pulito il servizio igienico di uso pubblico posizionato in prossimità del chiosco. Il gestore si impegna, nel caso d'installazione, di mantenere funzionate e alimentata la colonnina di ricarica elettrica E-Bike posta di fronte alla struttura e potrà riservarne l'utilizzo ai propri clienti.

La concessione non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune di Lenna, in quanto il concessionario assume il rischio d'impresa relativo alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo. Poiché tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti alla gestione del Chiosco Bar sono da intendersi a carico del Concessionario, a quest'ultimo andranno tutti i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande.

Sono a carico del concessionario tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature occorrenti.

Il concessionario deve provvedere a tutti gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per l'espletamento dell'attività, con oneri a suo carico.

Resta a carico del concessionario la fornitura dell'acqua potabile previa voltura del contatore con il gestore Uniacque S.p.a. e della corrente elettrica (la spesa per la corrente elettrica dovrà essere rimborsata al Comune a consuntivo al prezzo di 0.30 €/kwh verificabili da apposito contatore montato nel chiosco). La potenza elettrica disponibile all'interno del chiosco è di 10 kw.

L'esercizio dovrà restare aperto, di norma, dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno.

Per tutto il periodo dal 1° giugno al 31 agosto dovrà restare aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 22.00, eventuali modifiche dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale.

Nel restante periodo l'apertura resta subordinata alle condizioni meteo.

È onere del concessionario dotare il chiosco di un estintore, di una cassetta di pronto soccorso e di tutto quanto necessario per il rispetto delle norme igienico sanitarie compreso anche l'eventuale posa di protezione lavabile del pavimento.

È fatto divieto di somministrare super alcolici di gradazione superiore a 15°.

Il gestore dovrà far rispettare il divieto di fumo in tutta l'area di pertinenza.

3. CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA

Il canone annuale di concessione a base di gara è pari ad € 1.000,00 oltre IVA.

4. LUOGO DI ESECUZIONE:

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione il chiosco ubicato nel parco pubblico in Comune di Lenna, costituito da manufatto coperto ad un piano fuori terra, avente superficie lorda pari a mq. 9, da una veranda di 4 x 3 tutto in legno, e dell'area di pertinenza di circa 50 mq., posta sul lato opposto della ciclopedonale. Il numero e posizionamento dei tavoli andranno concordati preventivamente con l'amministrazione comunale.

L'amministrazione si riserva di affidare al gestore ulteriori aree e/o strutture con la finalità di promozione della pista ciclopedonale previo accordo con lo stesso.

5. PRESTAZIONE RISERVATA:

La concessione in oggetto è riservata agli operatori economici (persone fisiche e/o giuridiche), in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell'art.94 del decreto legislativo n.36/2023 e dei requisiti di cui alla L.R. 6/2010.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'asta si svolgerà mediante offerte segrete da confrontarsi con il canone posto a base d'asta.

L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta il cui canone offerto sia migliore o almeno pari a quello posto a base d'asta.

Non è consentita la presentazione di offerte per persone da nominare, di offerte condizionate, di offerte espresse in modo indeterminato, le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo: tali circostanze saranno pertanto motivo di esclusione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori al canone annuo di concessione posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a mezzo offerta segreta. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato aggiudicatario. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora rimanga valida od accettabile una sola offerta.

7. DURATA DELLA CONCESSIONE:

La durata della concessione è stabilità in anni 5 (cinque), a decorrere dal primo giorno del mese di avvio dell'attività del pubblico esercizio e con scadenza al 31/12, il concessionario si riserva la facoltà entro il 31/12 di ogni anno, mediante raccomandata, di risolvere il contratto senza nessuna penale. L'apertura del pubblico esercizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, fatti salvi impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario.

Entro la stessa data il concessionario si impegna a presentare/acquisire le certificazioni/autorizzazioni previste per legge ed effettuare i lavori di allestimento.

La concessione può essere rinnovata previo richiesta del concessionario 6 mesi prima della scadenza quinquennale, per ulteriori anni 4 (quattro) previo adeguamento istat del canone oggetto d'offerta.

8. SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto potranno visionare i luoghi oggetto della presente concessione, previa prenotazione con l'ufficio tecnico tel. 0345 81051.

I documenti di gara, e le planimetrie del chiosco, possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune di Lenna all'indirizzo web www.comune.lenna.bg.it

Possono inoltre essere visionati e ritirati presso la sede comunale, previa prenotazione tel. 0345 81051

Non si effettuano invii a mezzo fax.

Per garantire la trasparenza delle procedure di gara e la parità di trattamento, le informazioni relative alla procedura stessa ed alle caratteristiche del servizio potranno essere richieste ESCLUSIVAMENTE in forma scritta a mezzo PEC all'indirizzo: comune.lenna@legalmail.it entro le ore 12,00 del quinto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte. I chiarimenti richiesti saranno forniti dal Comune pubblicamente in forma anonima e scritta, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

9.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo

raccomandata del servizio postale all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno <u>28 marzo 2025</u> (è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 28 marzo 2025), all'ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in Via Mauro Codussi n. 75 che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara medesima: offerta relativa alla "Concessione del chiosco bar del parco comunale di Lenna".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

9.1 Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e redatta in conformità all'"ALLEGATO A"; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura;

Autocertificazione attestante l'iscrizione alla CCIAAA ovvero certificato di iscrizione in corso di validità; e/o allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all'albo regionale sezione "A" o sezione "B" o sezione "C" delle cooperative sociali (in uno con la domanda di partecipazione);

Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando (in uno con la domanda di partecipazione);

Garanzia a corredo dell'offerta nei termini di cui al successivo punto 11;

Dichiarazione bancaria (non autocertificabile) di intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un istituto bancario;

Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, in conformità all'"ALLEGATO C".

9.2 Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l'indicazione del canone offerto, in conformità all'"ALLEGATO B"; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

10. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 28 marzo 2025 alle ore 17.00 presso il Comune di Lenna – via M. Codussi, 75.

In tale seduta verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non conformi alle prescrizioni del bando e di altre disposizioni di legge applicabili. A seguire, sempre in seduta pubblica, verranno aperte le Buste B, si procederà alla lettura delle offerte, formando la graduatoria di gara. Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all'eventuale esclusione dei concorrenti che, sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al medesimo centro decisionale.

11. CAUZIONE E FORME DI GARANZIA RICHIESTE

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia di € 1000,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Detta garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita alternativamente:

- Da quietanza del versamento in contanti presso la Tesoreria comunale;
- Da assegno circolare non trasferibile intestato a "Tesoreria Comune di Lenna";
- Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che preveda espressamente ed a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione provvisoria potrà essere incamerata dall'Amministrazione Comunale (fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di rinuncia all'aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata stipula del contratto.

La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro il termine di 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, mentre verrà trattenuta per la ditta aggiudicataria fino alla presentazione della cauzione definitiva.

Il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del canone complessivo. La garanzia fideiussoria, di durata pari alla durata della concessione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La mancata costituzione

della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Concedente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto quando il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino all'adempimento delle condizioni suddette.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per i soggetti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Per fruire di tale riduzione il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito. Nel caso di A.T.I. il requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i componenti. Nel caso di Consorzi il requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi.

12. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CANONE

Essendo un affidamento in concessione, il Concessionario assume il rischio d'impresa relativo alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo.

Il canone annuale di concessione determinato in sede di offerta dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in un'unica soluzione entro il 31 agosto di ciascun anno.

13. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E CONSORZI – AVVALIMENTO

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici aventi le caratteristiche descritte negli articoli 68 e seguenti del D. L.gs. 36/2023.

L'operatore economico che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi, a pena di esclusione dalla gara.

A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, la denominazione di tutti i consorziati alla data di presentazione dell'offerta. In assenza di tale dichiarazione si procederà all'esclusione della gara.

Non è ammesso l'avvalimento, in quanto i requisiti richiesti per partecipare al presente bando di gara, risultano essere requisiti meramente soggettivi.

14. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici (persone fisiche e/o giuridiche) in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

- a. Requisiti generali:
- 1. Iscrizione alla CCIAA e/o allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all'albo regionale sezione "A" o sezione "B" o sezione "C" delle cooperative sociali;
- 2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 94 del D.Lgs. n 36/2023, comprese quelle previste dalla normativa antimafia D.Lvo n. 159/2011;
- 3. Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili), se l'impresa vi è tenuta.
- b. Requisiti di capacità economico finanziaria:
- Dichiarazione bancaria (non autocertificabile) di intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un istituto bancario.
- c. Requisiti morali e tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010:
- 1. Requisiti morali:
- ai sensi dell''art. 65 della L.R. n. 6/2010, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Si precisa che:

- · Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione;
- · Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;
- · In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. n. 252/1998.

2. Requisiti tecnico-professionali:

- possesso ex art. 66 della L.R. 6/2010, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali;
- · avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- · avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- · essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

15. PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

16. ALTRE INFORMAZIONI

In caso di discordanza tra l'offerta economica espressa in lettere e quella indicata in cifre, verrà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse. In ogni caso i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

Nei tempi e con le modalità richieste con apposite comunicazioni degli uffici preposti del Comune l'aggiudicatario deve:

Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara;

Dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Concessionario, con le modalità indicate dagli uffici preposti dell'Amministrazione Comunale deve:

Presentare la polizza assicurativa di cui al punto 17 del presente bando;

Presentare copia del CCNL applicato ai propri dipendenti – se presenti (parte normativa e tabelle economiche);

Presentare, nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite), scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATI;

Costituire la garanzia fideiussoria definitiva;

Presentare la SCIA per inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Presentare un piano prestabilito di evacuazione e la relazione sulla valutazione dei rischi ex decreto legislativo n.81/2008;

Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento del danno;

Il contratto sarà sottoscritto a mezzo di scrittura privata, con firma digitale.

Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di inadempienza o di solo ritardo agli obblighi della concessione, il concessionario, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con provvedimento del Funzionario Responsabile. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Il Comune potrà risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- -Ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell'Amministrazione;
- -Arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
- -Fallimento del gestore;
- -Cessione degli obblighi relativi al contratto.

17. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche il Comune ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto con espressa estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande. Tale assicurazione dovrà avere una durata coincidente con quella della concessione e dovrà prevedere un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a:

- · R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi):
- €. 3.000.000 per sinistro;
- €. 2.000.000 per danni a persone;
- €. 1.000.000 per danni a cose o animali;
- · RCO Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se presenti):
- €. 2.000.000 per sinistro;
- €. 1.000.000 per danni a persone;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del concessionario né nei confronti del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

Il concessionario dovrà munirsi anche di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per danni ed atti vandalici agli impianti tecnologici, all'arredamento ed alle attrezzature in esso contenuti e di proprietà comunale.

All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia di tali polizze.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra determina la revoca dell'affidamento.

18. PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante.

Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

Lenna, 28.02.2025

Il Responsabile Unico del Procedimento f.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano